

	CORPO DI POLIZIA LOCALE UNIONE MONTANA DEI DUE LAGHI Gignese – Brovello Carpu gnino (Provincia del Verbano Cusio Ossola) Armeno - Massino Visconti – Nebbiuno – Pisano – Colazza (Provincia di Novara) <i>Sede Operativa: P.za IV Novembre, 9 28040 Massino Visconti (NO)</i> <i>Tel. 0322 219120 fax 0322 219640 cell. 335 5440736</i> C.F. 91016670035 codice univoco UF9JJ0 polizialocale.unioneduelaghi@pec.it	 REGIONE PIEMONTE
---	--	---

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE AL TAGLIO DEGLI ALBERI E PER LA TUTELA DELLE ESSENZE ARBOREE (ad esclusione delle aree boscate)

FINALITA'

Il presente regolamento nasce con l'intento di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio del Comune di Gignese.

La salvaguardia è attuata sugli esemplari arborei che abbiano raggiunto una dimensione ragguardevole, esplicandosi anche a livello preventivo, impedendo danneggiamenti irreversibili stabilendo corrette modalità di potatura, vietando di procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali in vicinanza degli apparati radicali.

La salvaguardia interessa sia le alberature di proprietà privata che quelle di proprietà pubblica.

Inoltre è introdotto il principio secondo il quale, in caso d'eliminazione giustificata di un albero protetto, si rende obbligatoria la messa a dimora di un nuovo albero, scelto in funzione dello sviluppo raggiungibile a maturità e posto ad una distanza corretta da fabbricati, strade e fondi confinanti.

E' inoltre tenuta in considerazione la volontà del proprietario di procedere alla ristrutturazione del giardino, consentendo l'eliminazione di alberi e operando dei diradamenti al fine di garantire l'armonioso sviluppo delle piante rimaste.

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1 Sono protetti dal seguente regolamento:

- a) gli alberi con una circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 100 centimetri;
- b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri escludendo le zone boschive;
- c) gli alberi con più fusti dipartenti dalla stessa ceppaia, con somma delle circonferenze di ciascun fusto misurata a 130 centimetri da terra che raggiungano i 150 centimetri.
- d) alberi appartenenti a popolamenti arborei non facenti parte di giardini e parchi urbani e non classificabili come bosco qualunque sia la loro dimensione.
- e) alberi di interesse storico-ambientale, paesaggistico.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE

2.1 Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma, o le caratteristiche (potatura) delle piante protette ai sensi del precedente art. 1 oppure intenda effettuarne l'eliminazione, deve richiederne autorizzazione all'Amministrazione Comunale, che si potrà avvalere della consulenza di esperti del settore. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla data di ricevimento. In caso contrario la richiesta di autorizzazione deve ritenersi accolta. L'autorizzazione ha una validità di anni uno dalla data di rilascio e dovrà essere tenuta a disposizione sul luogo dell'intervento durante lo svolgimento dello stesso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale. Qualora l'autorizzazione disponesse particolari condizioni (es. la ripiantumazione in sostituzione di soggetti abbattuti), gli interventi relativi dovranno essere eseguiti nell'arco dello stesso periodo di validità dell'autorizzazione. La richiesta di autorizzazione va inoltrata presso gli sportelli Comunali utilizzando l'apposito modulo riprodotto in allegato A.

2.2 L'eliminazione degli alberi appartenenti a popolamenti arborei non facenti parte di giardini e parchi urbani e non classificabili come bosco sono comunque soggetti ad autorizzazione, qualunque sia la loro dimensione. Gli interventi devono essere effettuati nel periodo compreso tra il 15/10 e il 31/03, secondo le modalità di polizia forestale in vigore, salvo casi di particolare urgenza o di pubblica utilità.

ART. 3 DIVIETI

3.1 Ai sensi del presente regolamento è espressamente vietato:

- a) abbattere, incidere, danneggiare o rimuovere gli alberi di cui all'art.1;
- b) procedere alla capitozzatura (eliminare il cimale) o a scavatura sugli alberi di cui all'art.1;
- c) procedere a scavi, impermeabilizzare il terreno o ammassare materiali di qualsiasi natura ad una distanza dagli alberi protetti ai sensi dell'art.1, inferiore al raggio di rispetto come da tabella 1

TABELLA 1

CIRCONFERENZA DEL FUSTO Misurata a 130 cm. da terra
RAGGIO DI RISPETTO

da cm. 100 fino a cm.240	metri 3
da cm.240 fino a cm.360	metri 5
oltre cm.360	metri 8

- d) spandere a terra sostanze nocive per le piante protette ai sensi dell'art.1;
- e) utilizzare gli alberi protetti ai sensi dell'art.1 quali sostegni per cavi aerei, transenne, ripari ed altro.

ART. 4 OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI

4.1 L'Amministrazione Comunale, al fine di conservare gli alberi protetti, ai sensi dell'art.2, può prescrivere determinati interventi e modalità d'esecuzione degli stessi che il proprietario e l'esecutore materiale dei lavori dovranno adottare.

4.2 In particolare, nel caso di autorizzazione all'abbattimento è obbligatoria la piantumazione di un'altra essenza della stessa specie e varietà o della stessa essenza di quella da eliminare, salvo le eccezioni di cui al comma 4.3 e 5.4

4.3 La piantumazione andrà effettuata all'interno della stessa area a verde ove sorgono gli alberi per cui e' stata concessa l'autorizzazione all'eliminazione. Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno della predetta area con alberi della stessa essenza a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli art.892. 895 C.C vicinanza ai fabbricati, vicinanza a servizi tecnologici interrati e fuori terra, potranno essere messi a dimora alberi di una differente essenza. Se ciò non fosse possibile, verrà disposta con onere a carico del richiedente la posa di alberi ad alto fusto in un'altra area di proprietà comunale, con indicazione a cura dell'ente di specie, tempi e modalità di esecuzione dei lavori, mantenendo le stesse indicazioni delle età sopraccitate seguendo un criterio di equità in relazione al valore della pianta da sostituire:

4.4 E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione consentire l'accesso al fondo ai tecnici o ai consulenti comunali per i sopralluoghi di verifica, previo appuntamento, entro 40 giorni dalla data di richiesta ai autorizzazione o di messa a dimora di nuove piantumazioni come da disposizioni particolari.

ART. 5 AREE INTERESSATE DA CONCESSIONE RISTRUTTURAZIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

5.1 Nel caso di richiesta di concessione edilizia, ristrutturazione e autorizzazione edilizia che comporti l'eliminazione di alberi di cui all'art.1, deve essere allegata ai progetti il rilievo planimetrico dell'area con evidenziati gli alberi esistenti, nonché esauriente documentazione fotografica di tutti gli alberi.

5.2 Inoltre in ogni caso di intervento edilizio, la progettazione e le modalità di esecuzione di lavori devono tenere conto della presenza di alberi protetti ai sensi dell'art.1, in particolare per la salvaguardia degli apparati radicali e della chioma, la quale potrà essere potata secondo le disposizioni impartite dagli Uffici Comunali.

5.3 L'Amministrazione Comunale, nel caso di autorizzazione all'abbattimento, richiede al proprietario di piantumare a sue spese altri alberi in sostituzione di quelli eliminati, specificandone la specie e l'età.

5.4 Qualora la piantumazione non fosse realizzabile all'interno del lotto edificato a causa di situazioni di eccessiva ristrettezza dei luoghi ai sensi degli art.892-895 C.C, distanza dai fabbricati, distanza dai servizi tecnologici interrati e fuori terra, l'Amministrazione Comunale dispone con onere a carico del concessionario la piantumazione in altra area, di proprietà comunale, indicando specie ed età delle piante, tempi e modalità di esecuzione dei lavori.

5.5. Inoltre, per l'effettuazione di lavori edili in prossimità di piante tutelate ai sensi dell'art.1, queste dovranno obbligatoriamente essere protette con strutture

temporanee che evitino il danneggiamento del fusto, dei rami e degli apparati radicali. Dette strutture temporanee dovranno preferibilmente consistere in recinzione in tavole e pali in legno e rete plastica da cantiere delimitante l'area di rispetto radicale di cui alla tabella 1.

ART. 6 ELIMINAZIONE DI ALBERI

6.1 In deroga ai divieti di cui all'art.3 potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi protetti ai sensi dell'art.1 nei seguenti casi:

- a- le piante risultino essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose o persone.
 - b- le piante risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali (es. vento, neve) .
 - c- sostituzione graduale di alberi, in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato.
 - d- alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici, piantandoli altrove.
 - e- diradamento del numero di piante eliminando quelle aduggiate o in sovrannumero.
 - f- venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione un'ipotesi di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, la quale dovrà essere approvata dagli uffici competenti.
- Nei succitati casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione relazione tecnica con progetto.

ART. 7 ESENZIONI

7.1 Sono esentati dalla richiesta di autorizzazioni:

- a-gli interventi eseguiti direttamente o per conto della Amministrazione Comunale;
- b- Gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria;
- c-Gli interventi obbligatori a seguito di ordinanze emesse dagli enti proprietari delle strade e/o a tutela della privata e pubblica incolumità;
- d- Gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose;
- e-Gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e frutteti famigliari;

7.2 In ogni caso, gli interventi sugli alberi protetti ai sensi dell'art.1 atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere eseguiti dopo avviso e richiesta di intervento alla polizia municipale.

ART. 8 SANZIONI

8.1 In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero di cui all'art.1, alle seguenti sanzioni:

- a- potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o fusto, che arrechino danni lievi alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 250;
- b- potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo/danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che arrechino danni di media o grave entità alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 130 a Euro 500;

c- potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo e/o danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che determinino pregiudizio alla vitalità della pianta: sanzione del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 800;

d- violazione di cui all'art.3 lettera a- sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300 a Euro 1500;

e- inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3 e comma 5: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 800;

f- inottemperanza alle restanti norme del Regolamento ed esecuzione dei lavori in difformità dell'autorizzazione, salvo i casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo:

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 500;

g- oltre alle sanzioni amministrative elencate dovrà essere predisposta la messa a dimora di nuovi alberi come previsto dall'art.5.

ART. 9 ALBERI MORTI E/O MALATI

9.1 E' fatto obbligo al proprietario richiedere l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi morti di cui all'art.1;

9.2 E' fatto obbligo al proprietario di segnalare agli Uffici Comunali eventuali sintomi di malattie interessanti, di alberi protetti ai sensi dell'art.1;

9.3 Nel caso di alberi morti o malati per i quali venga richiesto l'abbattimento, è obbligatoria la loro sostituzione. Tranne per i casi in cui la piantumazione sia impossibile per il rischio di reinfezione a carico dei nuovi soggetti. In questi casi può essere disposta la piantumazione di nuovi soggetti in altre aree di proprietà comunale;

Art. 10 NUOVE PIANTUMAZIONI

A) pertinenza abitazioni private

E' fatto obbligo a qualsiasi edificazione concessa, qualunque sia la destinazione funzionale, la posa di un'adeguata piantumazione in ragione di un albero ad alto fusto ogni 300 (trecento) metri quadrati di superficie a verde a partire da aree verdi che superino i 300 mq. Le nuove piante dovranno essere scelte nella misura del 50 % tra quelle autoctone della zona. Per quanto concerne le piante di alto fusto posate in misura superiore ai minimi stabiliti, dovrà essere utilizzato il medesimo criterio sopra indicato.

I proprietari di aree inferiori a 300 mq dovranno posare piante non necessariamente ad alto fusto.

B) aree cedute in forza di piani di lottizzazione aree pubbliche o comunque di uso pubblico

E' fatto obbligo a qualsiasi edificazione concessa, qualora richiesto e/o previsto dagli accordi intercorsi con il Comune qualunque sia la destinazione funzionale, la posa di un'adeguata piantumazione in ragione di un albero ad alto fusto ogni 100 mq di superficie a verde. Le nuove piante dovranno essere scelte tra quelle autoctone della zona: E' consentito, per le sole essenze poste a dimora in più rispetto ai minimi stabiliti, di utilizzare altri tipi a condizione che vengano a definirsi particolari ambienti e scorci paesaggistici rilevanti.

Art. 11 FORME DI PUBBLICITA'

E' cura dell'Amministrazione Comunale pubblicizzare con le forme adeguate il presente regolamento.

Il presente regolamento è a disposizione per la consultazione nonché per il ritiro di copia senza oneri presso gli Uffici Comunali.